



**Istituto Comprensivo**  
**Carinola – Falciano del Massico –CE-**  
Tel: 0823/939063 fax: 0823/939542  
cod. mecc. CEIC88700p  
sito: [www.carinola-falcianodelmassico.it](http://www.carinola-falcianodelmassico.it)  
e-mail: [ceic88700p@istruzione.it](mailto:ceic88700p@istruzione.it)

---



Ai docenti

Agli alunni  
Ai genitori  
Secondaria di 1° grado  
Scuola primaria  
Sedi

### CIRCOLARE N°16

Oggetto: Nuova disciplina uscita autonoma degli alunni scuola secondaria di primo grado e scuola primaria, minori di 14 anni.

In data 6 dicembre 2017 è entrato in vigore il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, che all'art 19-bis contiene la nuova disciplina riguardante l'uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.

La nuova norma sopra citata attribuisce ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, facoltà di autorizzare l'istituzione scolastica a consentirne l'uscita autonoma dalla scuola al termine delle lezioni.

L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

Per cui le scuole possono accettare le autorizzazioni da parte delle famiglie.

In considerazione di quanto sopra, si invitano i genitori a compilare il modulo di autorizzazione allegato alla presente, compilato in ogni parte e firmato da entrambi i genitori, corredato da fotocopia dei documenti di riconoscimento e a farlo pervenire entro tempi brevi al coordinatore di classe.

Si precisa che nulla è variato rispetto all'uscita anticipata dalle lezioni degli alunni, sia per motivi di salute che per motivi personali, che potrà avvenire solo se prelevati dal genitore o da persona da essi delegata.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni del regolamento d'Istituto.

Il personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una situazione fuori dall'ordinario che non poteva essere prevista nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l'incolumità dell'alunno.

Ovviamente nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giuseppina Zannini

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993*